Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 4 giugno 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 151 DEL 4 GIUGNO 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 44: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1972/1983, sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: serie sorteggiate per l'ammortamento nella QUARTA estrazione eseguita il 10 maggio 1977; Parte II: serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3499)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 maggio 1977, n. **253.**

Accettazione ed esecuzione dell'emendamento all'articolo VII della convenzione di Londra del 9 aprile 1965 sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottato a Londra il 19 novembre 1973.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'emendamento all'articolo VII della convenzione di Londra del 9 aprile 1965 sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottato a Londra il 19 novembre 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo IX della convenzione menzionata nell'articolo 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

TEXTE MODIFIE DE L'ARTICLE VII DE LA CONVENTION DE 1965 VISANT A FACILITER LE TRAFIC MARITIME INTERNATIONAL.

Article VII.

1) L'Annexe de la présente Convention peut être modifiée par les Gouvernements contractants, soit sur l'initiative de l'un d'eux, soit à l'occasion d'une conférence réunie à cet effet.

2) Tout Gouvernement contractant peut proposer un amendement à l'Annexe en adressant un projet d'amendement au Secrétaire général de l'Organisation (ci-après dénommé « le Secrétaire général »):

a) Tout amendement proposé conformément au présent paragraphe est examiné par le Comité de la simplification des formalités de l'Organisation, à condition qu'il ait été diffusé trois mois au moins avant la réunion dudit Comité. S'il est adopté par les deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants, le Secrétaire général le communique à tous les Gouvernements contractants.

b) Tout amendement à l'Annexe adopté conformément au présent paragraphe entre en vigueur quinze mois après que le Secrétaire général a communiqué la proposition à tous les Gouvernements contractants, à moins qu'un tiers au moins des Gouvernements con-

tractants n'ait, dans un délai de douze mois après cette communication, notifié par écrit au Secrétaire général qu'ils n'acceptent pas ladite proposition.

c) Le Secrétaire général informe tous les Gouvernements contractants de toute notification qu'il reçoit conformément à l'alinéa b) ainsi que de la date d'entrée en vigueur.

d) Les Gouvernements contractants qui n'acceptent pas un amendement ne sont pas liés par cet amendement mais suivent la procédure définie à l'article VIII de la présente Convention.

3) Le Secrétaire général convoque une conférence des Gouvernements contractants chargée d'examiner les amendements à l'Annexe lorsqu'un tiers au moins de ces Gouvernements le demande. Tout amendement adopté, lors d'une telle conférence, par une majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants entre en vigueur six mois après la date à laquelle le Secrétaire général notifie l'amendement adopté aux Gouvernements contractants.

4) Le Secrétaire général informe dans les meilleurs délais tous les Gouvernements signataires de l'adoption et de l'entrée en vigueur de tout amendement adopté conformément au présent article.

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
FORLANI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione del 9 aprile 1965.

TESTO MODIFICATO DELL'ARTICOLO VII DELLA CONVENZIONE DEL 1965 SULLE FACILITAZIONI AL TRAFFICO MARITTIMO INTERNAZIONALE.

Articolo VII.

1) L'Allegato della presente Convenzione può essere modificato dai Governi contraenti, sia su iniziativa di uno di essi, sia in occasione di una conferenza convocata a tale scopo.

2) Qualunque Governo contraente può proporre un emendamento all'Allegato inviando un progetto di emendamento al Segretario generale dell'Organizzazione (qui di seguito denominato «il Segretario generale»):

a) Ogni emendamento proposto in conformità al presente paragrafo viene esaminato dal Comitato per la semplificazione delle formalità dell'Organizzazione, a condizione che sia stato diffuso almeno tre mesi prima della riunione di detto Comitato. Se esso viene adottato dai due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti, il Segretario generale lo comunica a tutti i Governi contraenti.

b) Ogni emendamento all'Allegato adottato in conformità con il presente paragrafo entrerà in vigore quindici mesi dopo che il Segretario generale abbia comunicato la proposta a tutti i Governi contraenti, a meno che almeno un terzo dei Governi contraenti non abbia, entro un termine di dodici mesi dopo tale comunicazione, notificato per iscritto al Segretario generale che non accettano detta proposta.

c) Il Segretario generale informa tutti i Governi contraenti di qualunque notifica che riceve in conformità del paragrafo b) nonché della data di entrata in vigore.

d) I Governi contraenti che non accettano un emendamento non sono vincolati da detto emendamento ma seguono la procedura stabilita dall'articolo VIII della presente Convenzione.

3) Il Segretario generale convoca una conferenza dei Governi contraenti incaricata di esaminare gli emendamenti dell'Allegato qualora almeno un terzo di detti Governi lo richieda. Qualunque emendamento adottato in occasione di una tale conferenza da una maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti entrerà in vigore sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale notifica l'emendamento adottato ai Governi contraenti.

4) Il Segretario generale informa nel più breve tempo possibile tutti i Governi firmatari dell'adozione e dell'entrata in vigore di ogni emendamento adottato in conformità al presente articolo.

DECRETO-LEGGE 3 giugno 1977, n. **254**.

Modifiche alla legge 30 aprile 1976, n. 351, recante nuova disciplina della produzione e del commercio dei prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 351, concernente la nuova disciplina della produzione e del commercio dei prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il regime transitorio previsto dalla suddetta legge allo scopo di non pregiudicare la produzione nazionale già in stato critico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Il regime transitorio previsto dall'articolo 30 della legge 30 aprile 1976, n. 351, è valido sino al 30 giugno 1978.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1977
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1977, n. 255.

Erezione in ente morale dell'associazione « Centro di formazione e di iniziativa comunitaria Europa », ed autorizzazione alla stessa ad accettare un'eredità ed alcune donazioni.

N. 255. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « Centro di formazione e di iniziativa comunitaria Europa », in Torino, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. L'associazione medesima viene, altresì, autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla sig.na Sandra Ogliara con testamento olografo 29 aprile 1972, depositato e pubblicato in data 13 marzo 1973 a rogito dott. Oscar Ghione, notaio in Torino, n. 23534 di repertorio, consistente: *a*) in beni ed effetti mobili del valore complessivo di L. 7.003.250, come da inventario di eredità in data 5 ottobre 1973, per atto a rogito dello stesso dott. Oscar Ghione, n. 25566 di repertorio; *b*) nella quota di proprietà dell'alloggio sito in Torino, via Busca n. 9, descritto e stimato in L. 23.142.000 nella perizia giurata del 16 gennaio 1974 del geom. Carlo Benso, nonché ad accettare le donazioni disposte dal prof. don Mario Occhiena e dalla sig.na Angela Gariglio con lo stesso atto pubblico costitutivo dell'ente, consistenti rispettivamente in titoli obbligazionari depositati sul conto n. 67165 della sede centrale della Cassa di risparmio di Torino e sul conto n. 117822 della succursale n. 6 dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino, per un valore nominale complessivo di L. 25.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1977
Registro n. 12 Interno, foglio n. 157

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1977, n. 256.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostra Signora degli angeli, in Genova.

N. 256. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Genova 4 ottobre 1970, integrato con dichiarazioni rispettivamente in data 12 giugno 1973 e 2 luglio 1976, relativo all'erezione della parrocchia di Nostra Signora degli angeli, in frazione Voltri del comune di Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1977
Registro n. 12 Interno, foglio n. 99

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1977, n. 257.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria delle Stelle, in Melzo.

N. 257. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 12 luglio 1973, integrato con successivo decreto 10 giugno 1975 e con dichiarazione 5 aprile 1976, relativo all'erezione della parrocchia di S. Maria delle Stelle, in Melzo (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1977
Registro n. 12 Interno, foglio n. 100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1976.

Approvazione del decimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 7 maggio 1899, registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1899, registro n. 207 Lavori pubblici, foglio n. 258, con il quale venne approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Siena;

Visto il regio decreto 4 febbraio 1900, con il quale furono radiati i laghi di Chiusi e di Montepulciano dall'elenco di cui sopra;

Visti i regi decreti 9 settembre 1903, 17 febbraio 1907, 26 febbraio 1920 e 5 novembre 1925, n. 10825, con i quali furono approvati, rispettivamente, il primo, il secondo, il terzo e il quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia suddetta;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 720, 6 novembre 1967, n. 860, 1° giugno 1968, n. 323, 4 marzo 1969, n. 121 e 8 luglio 1971, n. 1407/2266/70, con i quali furono approvati rispettivamente il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono elenco suppletivo delle acque pubbliche della sunnominata provincia;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1973, n. 2559, con il quale è stata disposta la pubblicazione dello schema del decimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia medesima;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita su tale schema a norma di legge, dai quali risulta che non sono state prodotte opposizioni;

Considerato che le manifestazioni idriche iscritte nel citato schema di elenco suppletivo presentano indubbi caratteri di natura pubblica, data la loro attitudine ad usi di pubblico generale interesse;

Sentita la regione Toscana, come da parere espresso con deliberazione del consiglio n. 73/2 del 17 febbraio 1976;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con il voto n. 382 del 13 maggio 1976;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' aprovato il decimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siena, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1976

LEONE

GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1977
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 38

DECIMO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI SIENA

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
101/1	Sorgente «Il Porto» . .	Fosso Chianetta	Chiusi	Dall'affioramento allo sbocco	
128/3	Sorgente «Mallecchi» (Inf. n. 106)	F. Merse	Sovicille	Dall'affioramento allo sbocco nel F. Merse	
131/3	Acque di falda dei piani di Rosia	F. Merse	Sovicille	Dall'affioramento allo sbocco	
247/1	Sorgenti Montieri	Fosso Rondinaia	Castiglion d'Orcia	Dall'affioramento allo sbocco	
290/3	Pozzi del terr. Oriato in località Aiola	Torr. Oriato	Sarteano	Dall'affioramento allo sbocco	
76/1	Sorgenti di Bagnoli . . .	Torr. Foci	Colle di Val d'Elsa	Dall'affioramento allo sbocco	

Nota. — I confini dei piani di Rosia entro i quali le acque di falda sono pubbliche, sono delimitati, a partire dalla località «Volte Basse» dalla strada Volte Basse Cerreto-Selva-Linari, dal fosso Serpenna, dalla strada di Ucciano, dalla strada statale n. 223 fino al bivio per il podere Rancia, dalla strada poderale Rancia-Cerreto a Merse, dalla strada per Orgia, dalla strada per il Castellare, dalle strade campestri per il Romitorio, C. Calcinari e C. Ferriera, dal Fosso Ricausa, dalla strada per Spannocchia, dalla strada statale n. 73 fino a km 3,5 da Rosia, indi da una linea che passa per la Fattoria Le Reniere e seguendo la Valle ad ovest di Poggio Ruffinaia e Poggio La Pigna incontra la strada di Tegoia, dalla strada che tocca le Mandrie, Ancaiano, Cetinale, Podere Taverna, Cennina sino al fosso Arnano, dal fosso Arnano sino a Caldaia e dalla strada che passando per Vallo, Toiano, Pioggiarella ritorna a Volte Basse il tutto come risulta dall'estratto della carta al 25.000.

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
GULLOTTI

(5754)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 aprile 1977.

Sostituzione di un componente la commissione speciale tecnico-scientifica per studiare e proporre misure di decontaminazione e relative metodiche per il territorio colpito dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi il 10 luglio 1976 nella regione Lombardia, nonchè per formulare con urgenza proposte sulle misure precauzionali, anche immediate, da adottare.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 4 agosto 1976, con il quale è stata istituita presso il Ministero della sanità una commissione speciale tecnico-scientifica per studiare e proporre misure di decontaminazione e relative metodiche per il territorio colpito dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi il 10 luglio 1976 nella regione Lombardia, nonchè per formulare con urgenza proposte sulle misure precauzionali, anche immediate, da adottare;

Vista la lettera in data 22 febbraio 1977, con la quale il prof. Arnaldo Liberti, direttore del laboratorio sull'inquinamento atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche, ha rassegnato le dimissioni da componente della commissione suddetta;

Rilevata la necessità di chiamare a far parte della commissione stessa, in sostituzione del dimissionario prof. Arnaldo Liberti, il prof. Lamberto Malatesta, presidente del Comitato nazionale scienze chimiche e della commissione inquinamento diossina presso il Consiglio nazionale delle ricerche, designato dal Consiglio stesso con telex n. SG 3122 del 2 aprile 1977;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Lamberto Malatesta, presidente del Comitato nazionale scienze chimiche e della commissione inquinamento diossina presso il Consiglio nazionale delle ricerche, è chiamato a far parte della commissione tecnico-scientifica di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1977

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

(5883)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Cingoli.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Macerata per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 maggio 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, alcune zone boschive site nel territorio comunale di Cingoli;

Considerato che il verbale della suddetta commissione e stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Cingoli (Macerata);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè comprende colline ricoperte da bosco ceduo, misto di latifoglio (in particolare sul Monte Nero), da leccetta mediterranea con macchie di tassi intervallate da ampie zone di pascolo, piante di rovere, alce, ornello, faggio, acero e nocciolo con caratteristiche assai diverse a seconda dell'esposizione e dell'altitudine, concorre a formare una particolare e suggestiva natura che circonda l'abitato di Cingoli, pubblicamente godibile dalle strade che conducono al centro urbano, costituendo un insieme di pregevoli quadri naturali di incomparabile bellezza; dalle strade che percorrono la cresta delle colline è inoltre godibile un panorama di profondo e vasto raggio sino ai piani di Apiro, Montalvello, Monte San Vicino, Monte Cafaito, Elcito, La Montagna di Ugliano, Castel S. Pietro, Monte le Tegge, Colleluce, San Pacifico, Castello di Pitino;

Decreta:

Le zone boschive sottoindicate site nel territorio del comune di Cingoli (Macerata) hanno notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono comprese nei fogli catastali numeri 41, 43, 55, 56, 57, 73, 88, 91, 132, 144, 143, 154, 129, 70, 71, 72, 86, 87, 105, 106, 107, 108, 89, 109, 111, 112, 126, 127, 128, 110, 130, 131, 140, 142, 138, 137, 148, 149, 141, 151, 152, 153, 125 del nuovo catasto terreni del comune di Cingoli.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Macerata.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ancona curerà che il comune di Cingoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 24 febbraio 1977

p. *Il Ministro per i beni culturali e ambientali*
SPITELLA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
ANTONIOZZI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Verbale n. 51

Oggi 26 maggio 1975 presso l'amministrazione provinciale di Macerata, debitamente convocata si è riunita alle ore 9,30 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia per discutere il seguente ordine del giorno:

1) CINGOLI: tutela di alcune zone del territorio comunale;

(*Omissis*).

Il presidente constatata la presenza del numero legale dei partecipanti previsto dall'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara insediata la commissione.

Viene data lettura del verbale della riunione del 18 dicembre 1974, approvato all'unanimità.

(*Omissis*).

La commissione quindi all'unanimità, con il voto favorevole del rappresentante dell'amministrazione comunale dichiara di essere meritevole di protezione, ai sensi dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, tutti gli immobili compresi nei fogli catastali numeri 41, 43, 55, 56, 57, 73, 88, 91, 132, 144, 143, 154, 129, 70, 71, 72, 86, 87, 105, 106, 107, 108, 89, 109, 111, 112, 126, 127, 128, 110, 130, 131, 140, 142, 138, 137, 148, 149, 141, 151, 152, 153, 125 del nuovo catasto terreni del comune di Cingoli.

(*Omissis*).

(5766)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1977.

Sostituzione di un membro della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciale;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1966, n. 613, relativa all'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi;

Visto il decreto interministeriale 26 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 febbraio 1975, n. 47, con il quale sono stati nominati i membri della

commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, per il quadriennio 1974-78;

Considerato che l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con lettera 17 gennaio 1977, n. 31/00123, ha designato il dott. Ettore Del Gobbo, titolare dell'ufficio contribuzione commercianti, in sostituzione del dott. Michele Magri, trasferito ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Ettore Del Gobbo è nominato membro della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il quadriennio 1974-78.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1977
Registro n. 5 *Industria, foglio n.* 131

(5372)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1977.

Ripartizione dello speciale fondo per gli asili-nido fra le regioni, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, per l'anno 1976 (contributo I.N.P.S. - secondo acconto anno 1976).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernente il piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato;

Visti gli articoli 1 e 2 della stessa legge, per i quali, al fine di realizzare nel quinquennio 1972-76 la costruzione e la gestione di almeno 3800 asili-nido, viene istituito apposito fondo da ripartire tra le regioni per la concessione di contributi in denaro ai comuni;

Visti gli articoli 9 e 10 per i quali lo speciale fondo per gli asili-nido viene alimentato:

a) dai contributi semestralmente versati dall'I.N.P.S. al bilancio dello Stato;

b) da un contributo a carico dello Stato per complessivi 70 miliardi;

Visto il precedente decreto in data 5 agosto 1976, con il quale è stata effettuata la ripartizione tra tutte le regioni del fondo statale di lire 18 miliardi per l'anno 1976, in conformità del disposto dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 1044;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9, lettera *a*), della legge n. 1044, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha versato al bilancio dello Stato quale contributo per il secondo semestre 1976, la somma di L. 16.000.000.000;

Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione di tale somma al fine di assicurare continuità di finanziamento nella esecuzione del piano per l'esercizio 1976;

Considerato che la ripartizione del fondo di cui all'art. 9, lettera *a*), in conseguenza, deve avvenire in base ai prospetti approvati con il richiamato proprio decreto del 5 agosto 1976;

Vista la variazione in aumento di L. 16.000.000.000, disposta nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, cap. 2598, quale acconto dovuto per il secondo semestre per l'anno finanziario 1976 con decreto del Ministro per il tesoro n. 165779 del 31 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1977, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 228;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione fra tutte le regioni di L. 16.000.000.000 del fondo speciale alimentato dai contributi di cui all'art. 9 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e versati, quale acconto dovuto per il secondo semestre per l'anno 1976, al bilancio dello Stato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale è determinata, per l'ulteriore finanziamento del piano relativo all'anno 1976, come segue:

Regione		Importo
Piemonte	L.	1.193.985.885
Lombardia	»	1.910.325.685
Veneto	»	1.089.562.970
Liguria	»	521.677.100
Emilia-Romagna	»	1.032.771.275
Toscana	»	951.437.175
Umbria	»	253.640.755
Marche	»	374.397.690
Lazio	»	1.525.596.545
Abruzzi	»	374.567.115
Molise	»	120.250.055
Campania	»	1.771.623.735
Puglia	»	1.085.129.335
Basilicata	»	270.268.495
Calabria	»	737.226.390
Sicilia	»	1.555.232.655
Sardegna	»	533.262.700
Valle D'Aosta	»	43.692.975
Bolzano	»	151.502.075
Trento	»	134.879.070
Friuli-Venezia Giulia	»	368.970.320
Totale	L.	16.000.000.000

Art. 2.

E' impegnata la spesa di L. 16.000.000.000 derivante dal presente decreto, che graverà sul cap. 2598 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1976.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1977
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 353

(5885)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1977.
Revoca di decreto di inibizione al riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1926, con cui alla sig.a Edvige Gussoni, nata a Milano il 29 gennaio 1900, ivi residente, venne inibito il riacquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e dell'art. 7 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 2 agosto 1912, n. 949.

Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione prima, in data 14 gennaio 1977, n. 2861/76, le cui considerazioni si intendono riportate integralmente nel presente decreto;

Considerato che sussistono validi motivi per far luogo alla revoca del sopramenzionato decreto ministeriale;

Decreta:

E' revocato, con effetto dalla data odierna, il decreto ministeriale del 19 ottobre 1926, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1977

Il Ministro: COSSIGA

(5839)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1977.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Marango sport S.r.l., in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di divise e cinture per judo di origine e provenienza Giappone la ditta Marango Sport S.r.l., viale delle province, 168, Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 13.148.590, di cui al mod. *B*-Import n. 5095039 rilasciato in data 22 agosto 1975 dal Banco di Roma, filiale di Roma;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 17 settembre 1975 con un ritardo, quindi, di quindici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 706570 del 10 novembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta ha giustificato il ritardo con il tardivo ottenimento della prescritta « dichiarazione di importazione » che peraltro avrebbe dovuto provvedere a richiedere in via preventiva ed in tempo utile e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata alla ditta Marango Sport S.r.l., in Roma, mediante fidejussione della filiale di Roma del Banco di Roma, nella misura del 5 % di Yen 13.148.590 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(5745)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1977.
Modalità di accertamento dei requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, per la guida di veicoli veloci a norma del testo aggiornato dell'art. 80, commi settimo e ottavo, del codice stradale.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 80, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, che stabilisce norme per la guida di motoveicoli ed autoveicoli ad elevate prestazioni;

Visto il comma ottavo del suddetto art. 80 che demanda al Ministro per i trasporti di stabilire con decreto le modalità di accertamento dei requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali prescritti dal regolamento

per la guida dei suddetti motoveicoli ed autoveicoli ad elevate prestazioni, nonchè le modalità di individuazione di tali veicoli;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti in data 20 marzo 1975, che stabilisce le modalità di individuazione dei suddetti veicoli ad elevate prestazioni;

Visto l'art. 81, comma terzo, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito e modificato dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62 e 14 agosto 1974, n. 394, che demanda alle commissioni mediche provinciali l'effettuazione dell'accertamento delle condizioni psicofisiche, psicotecniche ed attitudinali nei riguardi dei titolari di patente per la guida dei citati veicoli ad elevate prestazioni;

Visto l'art. 475 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nel testo sostituito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, che determina i requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali per la guida dei predetti veicoli;

Ritenuta la necessità di determinare, ai sensi del citato art. 80, comma ottavo, le modalità di accertamento dei citati requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali, nonchè le modalità di presentazione nel tempo degli interessati alle commissioni stesse;

Decreta:

Art. 1.

Requisiti generali fisici, psichici ed attitudinali

Gli accertamenti medici da praticarsi dalle commissioni mediche provinciali ai sensi dell'art. 81 del codice stradale e stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, possono essere eseguiti, ove necessario, con la consulenza di medici specialisti.

Art. 2.

Requisiti visivi

L'accertamento dell'acutezza visiva deve essere eseguito mediante esami con le comuni tavole ottotipiche (tipo Monoyer o Snellen) adeguatamente illuminate e poste alla distanza di metri 5 dal candidato.

Nei riguardi di coloro che intendono fare uso di lenti a contatto durante la guida, deve essere accertato che le lenti degli occhiali correttivi sostitutivi delle suddette lenti a contatto, previsti al punto *b*) dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica, abbiano le caratteristiche ivi stabilite, e consentano di raggiungere l'acutezza visiva non inferiore a quattordici decimi complessivi, con non meno di quattro decimi per l'occhio che vede di meno.

Il senso cromatico deve essere accertato con l'uso di tavole pseudoisocromatiche.

Il campo visivo e il senso stereoscopico devono essere accertati con gli abituali metodi strumentali e tecniche cliniche.

Art. 3.

Requisiti uditivi

L'esame dell'udito deve essere eseguito mediante l'uso di fonemi combinati con tonalità bassa, media ed acuta.

Art. 4.

Requisiti della personalità

Il possesso di normali reazioni della personalità deve essere accertato principalmente mediante colloquio basato su un libero scambio di idee tra il candidato e la commissione, relativo ad argomenti di ordine generale e argomenti specifici inerenti alla sicurezza di guida ed al comportamento idoneo ad assicurarla.

Il colloquio deve accertare il buon equilibrio psichico del candidato e l'assenza di atteggiamenti caratteriali in cui possano essere ravvisati elementi contrari alla sicurezza nella guida veloce, avvalendosi, se ritenuto opportuno, di questionari psicometrici e tests proiettivi della personalità.

Ove ritenuto necessario, la commissione può stabilire che gli esami in argomento siano eseguiti presso istituti universitari specialistici, centri di igiene mentale o altro istituto pubblico competente in materia.

Art. 5.

Tempi di reazione

L'accertamento dei tempi di reazione a stimoli semplici luminosi ed acustici e a stimoli multipli, deve essere eseguito mediante l'impiego di apparecchiature elettromeccaniche od elettroniche e deve essere svolto, ove necessario, presso centri adeguatamente attrezzati.

Art. 6.

Giudizio medico definitivo

Il giudizio medico definitivo, da esprimersi anche sulla base dei referti specialistici eventualmente richiesti ai sensi degli articoli 1, 4 e 5, spetta comunque alla commissione medica provinciale.

Art. 7.

Modalità di presentazione per l'accertamento dei requisiti

La presentazione degli interessati alle commissioni mediche provinciali avverrà in relazione alla data di scadenza dell'ultima conferma di validità della patente nei periodi riportati nella seguente tabella:

Data della prossima scadenza della conferma di validità della patente		Periodo in cui occorre presentarsi alla visita di accertamento dei requisiti psicofisici
sino al 31-12-1978	→	dal 1°- 7-1977 al 31-10-1977
dal 1°-1-1979 » 31-12-1980	→	» 1°-11-1977 » 28- 2-1978
» 1°-1-1981 » 31-12-1982	→	» 1°- 3-1978 » 30- 6-1978
» 1°-1-1983 » 31-12-1984	→	» 1°- 7-1978 » 31-10-1978
» 1°-1-1985 » 31-12-1986	→	» 1°-11-1978 » 28- 2-1979
» 1°-1-1987 » 30- 6-1987	→	» 1°- 3-1979 » 30- 4-1979

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1977

Il Ministro: RUFFINI

(5884)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Italia e la Finlandia, firmato ad Helsinki il 30 giugno 1976.

Il 12 dicembre 1976 è entrato in vigore l'accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Finlandia, firmato ad Helsinki il 30 giugno 1976.

(4176)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Calice al Cornoviglio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1977, il comune di Calice al Cornoviglio (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3906/M)

Autorizzazione al comune di San Quirico d'Orcia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1977, il comune di San Quirico d'Orcia (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3907/M)

Autorizzazione al comune di San Leo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1977, il comune di San Leo (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 30.396.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3909/M)

Autorizzazione al comune di Aulla ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1977, il comune di Aulla (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 115.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3902/M)

Autorizzazione al comune di Pesaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1977, il comune di Pesaro, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.172.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3908/M)

Autorizzazione al comune di Ronchi dei Legionari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1977, il comune di Ronchi dei Legionari (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L 70.320.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3918/M)

Autorizzazione al comune di Santa Giusta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 maggio 1977, il comune di Santa Giusta (Oristano), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.080.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3919/M)

Autorizzazione al comune di Buggerru ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 maggio 1977, il comune di Buggerru (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3920/M)

Autorizzazione al comune di Florinas ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 maggio 1977, il comune di Florinas (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.272.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3921/M)

Autorizzazione al comune di Castellana Grotte ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 maggio 1977, il comune di Castellana Grotte (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 115.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3927/M)

Autorizzazione al comune di Avola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 maggio 1977, il comune di Avola (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 240.609.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3932/M)

Autorizzazione al comune di Gerano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 maggio 1977, il comune di Gerano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.181.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3939/M)

Autorizzazione al comune di Nemi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 maggio 1977, il comune di Nemi (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.159.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3940/M)

Revoca del decreto di autorizzazione al comune di Sedegliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1977, è revocato il precedente decreto del 14 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 31 gennaio 1977, concernente l'autorizzazione al comune di Sedegliano (Udine), ad assumere un mutuo di lire 12.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3897/M)

Autorizzazione al comune di Barcis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 (rettifica)

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1977, è revocato il precedente decreto del 17 dicembre 1976 concernente l'autorizzazione al comune di Barcis (Pordenone), ad assumere un mutuo di L. 22.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 607 della *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 26 gennaio 1977.

(3901/M)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Concessione di aiuti all'ammasso privato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano dal 1° giugno 1977

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23; in particolare l'art. 35, con cui è disposto che alla concessione degli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, provvede l'A.I.M.A. nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario n. 804/68 e dalle relative norme di applicazione nonchè dalle successive modifiche e aggiunte;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che prevede tra l'altro, all'art. 8, paragrafo 3, la concessione di aiuti all'ammasso privato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano;

Visti i regolamenti (CEE) n. 971/68 del 15 luglio 1968 e n. 1107/68 del 27 luglio 1968, e successive modifiche e integrazioni, concernenti le norme generali e le modalità di applicazione delle misure relative alla concessione degli aiuti sopra menzionati;

Viste le delibere A.I.M.A. 20 settembre 1973, 4 aprile 1974 e 8 luglio 1975 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana rispettivamente del 2 ottobre 1973, n. 255, del 30 aprile 1974, n. 111 e del 19 luglio 1975, n. 191) riguardanti le procedure di conclusione dei contratti di ammasso privato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano, rispettivamente per la campagna lattiera 1973-74 e a decorrere dal 1° aprile 1974, in attuazione alle sopra richiamate norme comunitarie;

Visto il regolamento (CEE) n. 2306/76 del 23 settembre 1976, con il quale è stata disposta, tra l'altro, la sospensione, dal 24 settembre 1976 fino al 31 maggio 1977, della conclusione di contratti con diritto all'aiuto di cui all'art. 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68;

Ritenuta l'opportunità in relazione alla fine del suddetto periodo di sospensione di apportare alle procedure di conclusione dei contratti di ammasso privato nelle citate deliberazioni A.I.M.A. adeguamenti intesi a rendere più tempestivi e rispondenti i controlli sulle operazioni di ammasso da parte dei competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura, nonchè a realizzare una abbreviazione dei tempi tecnici per la conclusione dei contratti stessi;

Nell'adunanza del 17 marzo 1977;

Ha deliberato:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno 1977, nella conclusione dei contratti di ammasso privato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano, con diritto all'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, le disposizioni stabilite con le deliberazioni A.I.M.A. 20 settembre 1973, 4 aprile 1974 e 8 luglio 1975 sono sostituite da quelle contenute negli articoli che seguono.

Art. 2.

Per ammasso privato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano si intende la conservazione, in idonei magazzini di deposito, di un determinato quantitativo di tali prodotti per un determinato periodo di tempo non inferiore a mesi tre e non superiore, per il grana padano, a mesi sei e, per il parmigiano reggiano, a mesi dodici, da parte di persone fisiche o di persone giuridiche per proprio conto ed a proprio rischio, alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalla presente delibera, recepite in apposito contratto concluso con l'A.I.M.A., al fine di ottenere l'aiuto concesso dalla Comunità economica europea.

Il contratto fra l'ammassatore e l'A.I.M.A. è concluso con l'accettazione da parte dell'A.I.M.A. di atto di sottomissione con il quale l'ammassatore si obbliga all'osservanza delle condizioni in esso contenute.

L'importo dell'aiuto è determinato sulla base dell'ammontare stabilito dalle norme comunitarie vigenti per il periodo di durata dei singoli contratti di ammasso privato conclusi.

Art. 3.

I formaggi che possono formare oggetto di contratto di ammasso privato sono:

a) grana padano di almeno nove mesi di età;

b) parmigiano reggiano di almeno quindici mesi di età.

Essi devono inoltre:

a) recare il marchio d'origine e il numero del caseificio nel quale sono stati fabbricati, rilasciati all'origine dai rispettivi consorzi riconosciuti a termini di legge quali depositari del marchio d'origine e del contrassegno e precisamente dal Consorzio per la tutela del formaggio grana padano, via Pietro Verri, 8, Milano, e dal consorzio del formaggio parmigiano reggiano, piazzale della Vittoria, 4, Reggio Emilia;

b) essere presentati in lotti o partite costituiti da almeno cento forme.

Art. 4.

La conclusione del contratto di ammasso privato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano può essere richiesta da qualunque persona fisica o giuridica o ente associativo che svolga un'attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che sia iscritto in pubblico registro e disponga per l'ammasso di magazzini idonei nel territorio della Repubblica italiana. La richiesta deve essere riferita soltanto a partite di formaggio già entrate in ammasso e per le quali sussistono i requisiti e le condizioni di cui ai precedenti articoli.

Il prodotto si intende entrato in ammasso il giorno in cui sono eseguite ed ultimate, sotto il controllo del funzionario dell'ispettorato della agricoltura nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino di ammasso e del rappresentante del competente consorzio di tutela, le operazioni di introduzione e sistemazione del prodotto nel magazzino destinato alla conservazione, in modo da rendere identificabile la partita sotto contratto e da agevolare il controllo della medesima durante il periodo di durata dell'ammasso.

A tal fine l'ammassatore deve richiedere a detti ispettorato e consorzio di tutela la presenza di propri rappresentanti e concordare con essi la data per l'effettuazione delle operazioni di immagazzinamento.

Di dette operazioni di constatazione, pesatura ed immagazzinamento compiute, il funzionario incaricato dell'ispettorato redige verbale in cui sono riportati il numero delle forme raggruppate per caseificio di produzione ed i rispettivi quantitativi constatati, pesati ed immagazzinati. L'esperto designato dal consorzio darà atto, previ opportuni controlli, con autonoma dichiarazione da redigersi in cinque copie e da allegarsi al verbale redatto dal funzionario dell'ispettorato, che le forme di cui trattasi risultano prodotte da almeno nove mesi per il grana padano e da almeno quindici mesi per il parmigiano reggiano.

Il verbale con allegata dichiarazione deve essere redatto in cinque copie originali, sottoscritte dal funzionario e dall'ammassatore o suo rappresentante e delle quali tre, munite del visto del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, sono consegnate all'ammassatore, due per le esigenze di cui al successivo art. 5, e una da conservarsi nel magazzino d'ammasso per ogni esigenza di controllo; la quarta è conservata agli atti dell'ispettorato e la quinta è consegnata all'esperto del consorzio.

Le spese per le prestazioni dell'esperto designato dal consorzio di tutela sono a carico dell'ammassatore.

Art. 5.

La richiesta di conclusione del contratto di ammasso privato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano deve essere formulata con domanda indirizzata all'A.I.M.A. nella sua sede di Roma, via Palestro, 81, e da presentare immediatamente dopo l'avvenuta esecuzione delle operazioni di entrata del prodotto in ammasso di cui al precedente art. 4.

La domanda — da formularsi in esemplari distinti sia per ciascuno dei predetti tipi di formaggio, sia per ciascuna provincia nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati i magazzini di ammasso, sia per ciascuno dei diversi periodi di ammasso — deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche e gli enti asso

ciativi: denominazione o ragione sociale e sede della persona giuridica o dell'ente associativo, nonchè nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità dei magazzini di deposito destinati all'ammasso; denominazione dei medesimi impianti, nome e cognome del titolare e del legale rappresentante; caratteristiche tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del prodotto; modalità seguite nelle operazioni di immagazzinamento allo scopo di assicurare la insostituibilità del prodotto, di rendere identificabili i quantitativi immagazzinati e di agevolare il controllo della permanenza degli stessi per la durata dell'ammasso;

c) denominazione del formaggio (grana padano o parmigiano reggiano) con precisazione del numero delle forme costituenti il lotto o partita e del peso di esse, raggruppando il numero di forme per numero di caseificio qualora la partita risulti costituita da prodotto fabbricato da caseifici diversi;

d) dichiarazione del richiedente che detto formaggio è di sua esclusiva proprietà e disponibilità;

e) richiesta di conclusione del contratto di ammasso per la durata di tre, quattro, cinque, o sèi mesi per il grana padano e di tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici o dodici mesi per il parmigiano reggiano, con espresso riconoscimento del diritto dell'A.I.M.A. di ridurre la durata dello ammasso in relazione ad analoga decisione adottata dagli organi della C.E.E.;

f) data e sottoscrizione della domanda.

La domanda deve essere altresì corredata dei seguenti documenti:

certificato di iscrizione in un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione presso la camera di commercio, ecc.), comprovante lo esercizio di attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona che ha per esso firmato, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

due copie del verbale, vistate dal capo del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, di introduzione in ammasso della quantità di prodotto indicato in domanda, unitamente a due copie della dichiarazione di cui al precedente art. 4, penultimo comma;

due copie originali di atto di sottomissione redatto in conformità del modello allegato alla presente delibera e sottoscritto con firma autenticata dal notaio o dal sindaco del comune di residenza dell'ammassatore.

Art. 6.

L'accettazione della domanda da parte dell'A.I.M.A. è fatta con lettera raccomandata a firma del direttore generale, previa verifica della corrispondenza della domanda medesima e dei relativi documenti alle condizioni prescritte.

Art 7.

La durata del contratto inizia il giorno successivo al completamento delle operazioni di immagazzinamento, risultante dal verbale di cui al precedente art. 4 e termina il giorno corrispondente del mese in cui si compie il periodo di ammasso richiesto.

Art. 8.

Il periodo di durata dell'ammasso stabilito in contratto può essere ridotto con decisione dell'A.I.M.A., conformemente alle disposizioni emanate al riguardo in sede comunitaria.

Durante il periodo di ammasso, l'ammassatore non può mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, le partite di formaggio sotto contratto d'ammasso, nè sostituirle.

Durante lo stesso periodo, l'ammassatore è tenuto a permettere in ogni momento l'esecuzione di controlli da parte di funzionari dell'A.I.M.A. o del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura o di altri organismi incaricati dall'A.I.M.A. stessa, dando all'uopo la proprio collaborazione.

Art. 9.

Al termine del periodo di durata del contratto, il funzionario incaricato dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura procede alla redazione di cinque copie di verbale, sottoscritte dal funzionario stesso e dall'ammassatore o suo rappresentante, nel quale si dà atto della constatazione dell'esistenza in ammasso della stessa partita di prodotto originariamente introdotta. Due copie di detto verbale, munite del visto del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, sono da questo immediatamente trasmesse all'A.I.M.A.; la terza copia è consegnata all'ammassatore, la quarta è inviata al consorzio di tutele e la quinta conservata agli atti dell'ispettorato medesimo.

L'importo dell'aiuto è corrisposto dall'A.I.M.A. dopo la scadenza del periodo di durata del contratto, non appena sia stata acquistata la documentazione comprovante la regolare esecuzione del contratto stesso.

Art. 10.

Salvo casi di forza maggiore, se l'ammassatore non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtù del contratto, l'aiuto non è corrisposto.

In caso di inadempimento per cause di forza maggiore, l'ammassatore è obbligato a darne immediata comunicazione all'A.I.M.A. e determina le misure ritenute necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte all'ammassatore.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1977

Il Ministro-Presidente: MARCORA

ALLEGATO

MODELLO DI ATTO DI SOTTOMISSIONE

per la conclusione di contratto di ammasso privato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 804/68, n. 971/68 e n. 1107/68.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nella qualità di . . . . e legale rappresentante della ditta . . . . . . con sede in . . . . esercente attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come risulta da certificato rilasciato da . . . .
. . . .
n. . . . . del . . . .

In relazione alla propria domanda in pari data del presente atto, indirizzata all'A.I.M.A. per ottenere la conclusione di contratto di ammasso privato, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 804/68, n. 971/68 e n. 1107/68, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè della delibera A.I.M.A. 17 marzo 1977, della seguente partita di formaggio . . . . . introdotta in ammasso:

quintali . . . .
forme complessive n. . . . .

di cui:

n. . . . forme prodotte dal caseificio n. . . .
n. . . . forme prodotte dal caseificio n. . . .
n. . . . forme prodotte dal caseificio n. . . .
. . . .

data di ultimazione delle operazioni di entrata in ammasso . . . ., come da verbale in pari data redatto in contraddittorio con il funzionario incaricato dello ispettorato provinciale dell'agricoltura di . . . .

magazzino di ammasso o deposito (ubicazione ed eventuale denominazione) . . . .
. . . .
. . . . ;

periodo di ammasso: mesi . . . ., con decorrenza dal . . . . ., giorno successivo al compimento delle operazioni di immagazzinamento, e con scadenza il giorno corrispondente del successivo mese di . . . . . . 197 .

Dichiara di impegnarsi, come con il presente atto si impegna, ai fini della conclusione del contratto di ammasso e del conseguimento dell'aiuto di cui all'art. 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68, nella misura vigente per il periodo di ammasso, all'osservanza dei seguenti obblighi:

1) conservare, a proprie spese ed a proprio rischio, nel magazzino di deposito e per l'intero periodo di ammasso sopraindicato decorrente dal giorno . . . . . la suddetta partita di formaggio;

2) non mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, nè sostituire, la suddetta partita di formaggio introdotta in ammasso privato per tutta la durata del contratto;

3) permettere in ogni momento, durante il periodo del contratto di ammasso, l'esecuzione nel magazzino di deposito di controlli da parte di funzionari dell'A.I.M.A. o del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura o di altri organismi incaricati dall'A.I.M.A. stessa, dando all'uopo la propria collaborazione;

4) osservare ogni altro obbligo previsto, per l'ammassatore, dai regolamenti (CEE) n. 804/68, n. 971/68 e n. 1107/68, nonchè dalla citata deliberazione A.I.M.A. 17 marzo 1977;

5) accettare l'anticipata scadenza del periodo di durata dell'ammasso che venisse eventualmente disposta dalla Comunità economica europea.

Circa il pagamento dell'aiuto, il sottoscritto dichiara (1) . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si intendono approvate tutte le condizioni del suesteso atto di sottomissione comprese specificatamente quelle di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) dell'atto medesimo.

Firma . . . . . .

(segue autenticazione della firma) (2)

(1) Il contraente dichiari se il pagamento debba essere effettuato a proprio favore, ovvero a favore di persona cui abbia rilasciato procura all'incasso (allegare l'atto di procura) ovvero in una delle forme agevolative stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 (mediante vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario, versamento in conto corrente postale, ecc.).

(2) La firma può essere autenticata da notaio o dal sindaco del comune di residenza.

(5937)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 105

Corso dei cambi del 1° giugno 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	885,55	885,55	885,50	885,55	885,55	885,55	885,55	885,60	885,55	885,55
Dollaro canadese	841,80	841,80	842 —	841,80	841,75	841,75	841,80	841,65	841,80	841,80
Franco svizzero	353,47	353,47	353,40	353,47	353,45	353,48	353,47	353,50	353,47	353,50
Corona danese	147,01	147,01	146,85	147,01	146,95	147,02	147,01	147 —	147,01	147 —
Corona norvegese	168,63	168,63	168,50	168,63	168,60	168,62	168,63	168,61	168,63	168,65
Corona svedese	201,72	201,72	201,70	201,72	201,65	201,70	201,72	201,69	201,72	201,70
Fiorino olandese	358,90	358,90	358,95	358,90	358,85	358,88	358,90	358,84	358,90	358,90
Franco belga	24,54	24,54	24,53	24,54	24,53	24,54	24,54	24,535	24,54	24,55
Franco francese	179,20	179,20	179,25	179,20	179,20	179,22	179,20	179,23	179,20	179,20
Lira sterlina	1522,55	1522,55	1523 —	1522,55	1522,40	1522,50	1522,55	1522,40	1522,55	1522,55
Marco germanico	375,11	375,11	375 —	375,11	375,15	375,15	375,11	375,26	375,11	375,10
Scellino austriaco	52,676	52,676	52,67	52,676	52,66	52,67	52,676	12,835	52,676	52,65
Escudo portoghese	22,95	22,95	22,92	22,95	22,89	22,92	22,95	52,66	22,95	22,95
Peseta spagnola	12,834	12,834	12,83	12,834	13,01	12,83	12,834	22,90	12,834	12,83
Yen giapponese	3,195	3,195	3,1950	3,195	3,193	3,19	3,195	3,196	3,195	3,20

Media dei titoli del 1° giugno 1977

Titolo	
Rendita 5% 1935	80,625
Redimibile 3,50% 1934	99,300
» 3,50% (Ricostruzione)	88,025
» 5% (Ricostruzione)	99,125
» 5% (Riforma fondiaria)	98,225
» 5% (Città di Trieste)	91,575
» 5% (Beni esteri)	91,650
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	78,400
» 5,50% » » 1968-83	79,875
» 5,50% » » 1969-84	75,175
» 6% » » 1970-85	77,800
» 6% » » 1971-86	76,025
» 6% » » 1972-87	74,750
» 9% » » 1975-90	82,775
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	83,950
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,90
» » » 5,50% 1977	100,50
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1978)	92,750
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	87,800
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	81,150
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	76,075
» poliennali 7% 1978	94,225
» » 9% 1979 (1ª emissione)	90,650
» » 9% 1979 (2ª emissione)	89,300
» » 9% 1980	87,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° giugno 1977

Valuta	
Dollaro USA	885,575
Dollaro canadese	841,725
Franco svizzero	353,485
Corona danese	147,005
Corona norvegese	168,62
Corona svedese	201,705
Fiorino olandese	358,87
Franco belga	24,537
Franco francese	179,215
Lira sterlina	1522,475
Marco germanico	375,185
Scellino austriaco	52,668
Escudo portoghese	22,925
Peseta spagnola	12,834
Yen giapponese	3,195

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Situazione al 31 dicembre 1973 della Cassa depositi e prestiti

ATTIVO

Voce		
1. Numerario in cassa	L.	82.953.972
2. Conti correnti fruttiferi col Tesoro	»	2.472.507.672.521
3. Conto corrente fruttifero col Tesoro « proventi conti correnti postali »	»	762.407.459.937
4. Conto corrente infruttifero per i fondi destinati all'acquisizione ed urbanizzazione di aree	»	300.000.000.000
5. Saldo del conto corrente infruttifero col Tesoro per il rimborso dei pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	»	16.875.780.168
6. Contabilità speciali: conti correnti con le gestioni aventi rendiconti propri	»	59.021.552.884
7. Titoli — di pertinenza della gestione propria	»	509.452.193.239
7. Titoli — di pertinenza del fondo di riserva	»	66.715.815.600
8. Partecipazioni	»	33.980.360.000
9. Valore capitale di annualità scontate	»	—
10. Prestiti — con fondi propri	»	8.817.690.617.606
10. Prestiti — con fondi dei cc/cc postali	»	568.330.819.343
11. Conto corrente con l'I.N.A.D.E.L.	»	134.135.217.585
12. Debitori — per rate di ammortamento	»	126.284.681.212
12. Debitori — per contributi dello Stato	»	43.968.386.003
12. Debitori — vari	»	38.182.142.728
13. Interessi da capitalizzare su somministrazioni di mutui	»	657.699.034
14. Ratei e risconti attivi	»	23.489.084.689
15. Ordini di riscossione da introitare	»	204.034.007.904
16. Immobili (palazzo sede della Direzione generale)	»	1
17. Mobili, quadri ed oggetti d'arte	»	1
	L.	14.177.834.444.427
18. Partecipazione al capitale di altri enti da versare	»	34.916.840.000
19. Titoli in deposito — presso l'Amministrazione centrale	»	64.416.425.549
19. Titoli in deposito — presso gli uffici provinciali	»	142.914.597.938
20. Titoli di enti correntisti in gestione	»	29.548.804.900
21. Fondo pensioni e sussidi al personale ferroviario	»	225.442.773.571
TOTALE	L.	14.675.073.886.385

PASSIVO

Voce		
1. Mutui da somministrare — con i fondi propri	L.	1.428.352.747.175
1. Mutui da somministrare — con i fondi dei cc/cc postali	»	—
2. Depositi in numerario	»	146.511.319.175
3. Fondo speciale per l'acquisizione ed urbanizzazione di aree	»	300.000.000.000
4. Conti correnti con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il servizio dei conti correnti postali	»	1.780.926.955.317
5. Conti correnti con enti vari	»	659.156.668.963
6. Contabilità speciali — conti correnti con la gestione del risparmio postale	»	9.149.116.305.785
6. Contabilità speciali — conti correnti con le gestioni aventi rendiconto proprio	»	69.897.800.387
7. Buoni fruttiferi annuali della Cassa depositi e prestiti	»	175.000.000.000
8. Creditori — per imposta di ricchezza mobile e addizionale	»	4.851.816.732
8. Creditori — vari	»	34.825.445.325
9. Mandati inestinti	»	219.844.272.731
	L.	13.968.483.332.090
10. Fondi di riserva	»	123.184.358.032
11. Utili dell'esercizio da ripartire	»	86.166.754.305
	L.	14.177.834.444.427
12. Enti diversi per partecipazioni da versare	»	34.916.840.000
13. Depositanti titoli	»	207.331.023.487
14. Enti correntisti per titoli in gestione	»	29.548.804.900
15. Tesoro dello Stato per pensioni al personale ferroviario	»	225.442.773.571
TOTALE	L.	14.675.073.886.385

Situazione al 31 dicembre 1973 della gestione delle Casse di risparmio postali

ATTIVO

1. Ministero delle poste e telecomunicazioni - conto corrente infruttifero	L.	145.450.449.940
2. Cassa depositi e prestiti - conto corrente fruttifero	»	9.149.116.305.785
3. Titoli di rendita vigenti per il servizio delle cessioni di rendita ai correntisti del risparmio postale	»	124.669.195
4. Titoli di rendita del fondo di riserva	»	24.373.627.767
5. Ratei attivi	»	706.135.585
6. Immobili (palazzo sede delle Casse di risparmio postali)	»	5.703.326
7. Mobili	»	1
8. Perdite anni precedenti da recuperare	»	11.413.375.054
9. Perdita d'esercizio (risparmio a libretto)	»	6.365.320.699
Totale	L.	9.337.555.587.352

PASSIVO

1. Depositanti - per depositi a risparmio - nominativi	L.	1.878.533.472.404
1. Depositanti - per depositi a risparmio - al portatore	»	130.288.089.373
1. Depositanti - per depositi giudiziari	»	65.142.911.143
2. Portatori buoni postali fruttiferi	»	7.119.193.494.580
3. Creditori - per spese d'amministrazione	»	45.475.394.031
3. Creditori - per imposta di R. M. e addizionale	»	21.620.047.674
3. Creditori - vari	»	12.615.001.650
4. Accantonamento per maggiori futuri oneri di interessi passivi derivanti dagli scatti periodici del tasso dei buoni	»	21.276.757.295
	L.	9.294.145.168.150
5. Utile dell'esercizio da ripartire	»	9.949.260.438
6. Fondi di riserva	»	33.461.158.764
Totale	L.	9.337.555.587.352

Situazione al 31 dicembre 1973 del Servizio delle affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni

ATTIVO

1. Titoli di proprietà	L.	7.975.397
2. Debitori per interessi sui titoli di proprietà	»	211.750
Totale	L.	8.187.147

PASSIVO

1. Annualità d'affrancazioni	L.	5.557.703
2. Depositi d'affrancazioni	»	211.712
3. Creditori - per interessi	»	2.279.276
3. Creditori - vari	»	10.786
4. Cassa depositi e prestiti - conto corrente	»	127.670
Totale	L.	8.187.147

Situazione al 31 dicembre 1973 della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale

ATTIVO

1. Enti mutuatari per residuo capitale sui mutui loro concessi col ricavato delle cartelle	L.	1.227.007.901.108
2. Cartelle da consegnare	»	243.250.000.000
3. Cassa depositi e prestiti c/c fruttifero	»	68.730.748.520
4. Titoli di proprietà	»	101.984.373
5. Debitori per interessi sui titoli di proprietà	»	2.690.620
6. Debitori per rate d'ammortamento	»	105.748.916.542
7. Debitori diversi	»	9.000.000.000
8. Mobili (quota ideale di comproprietà su quelli della Cassa depositi e prestiti)	»	1
Totale	L.	1.653.842.241.164

PASSIVO

1. Cassa depositi e prestiti - c/c fruttifero	L.	—
2. Cartelle in circolazione - conto capitale	»	1.334.417.431.000
3. Mutui da somministrare	»	243.250.000.000
4. Portatori di titoli - conto capitale estratto	»	16.011.452.000
5. Portatori di titoli - conto interessi scaduti	»	47.262.976.340
6. Creditori { per spese d'amministrazione	»	713.489.942
6. Creditori { vari	»	400.349
7. Fondo di riserva	»	5.729.645.755
8. Utili dell'esercizio	»	6.456.845.778
TOTALE	L.	1.653.842.241.164

Situazione al 31 dicembre 1973 della Sezione autonoma per il credito a breve termine

ATTIVO

1. Enti locali per capitali anticipati	L.	57.816.269.818
2. Enti locali per interessi sulle anticipazioni	»	1.446.026.478
TOTALE	L.	59.262.296.296

PASSIVO

1. Cassa depositi e prestiti - conto corrente	L.	59.021.425.214
2. Utili dell'esercizio	»	163.519.468
3. Fondo di riserva	»	77.351.614
TOTALE	L.	59.262.296.296

Situazione al 31 dicembre 1973 di valori dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

ATTIVO

1. Titoli di proprietà	L.	6.034.460.900
2. Debitori per interessi sui titoli di proprietà	»	131.930.442
3. Cassa depositi e prestiti - conto corrente	»	7.117.528
TOTALE	L.	6.173.508.870

PASSIVO

1. Ammontare della parte d' patrimonio dell'Istituto affidata alla Cassa depositi e prestiti	L.	6.173.508.870
TOTALE	L.	6.173.508.870

Situazione al 31 dicembre 1973 degli Istituti di previdenza ferroviaria

ATTIVO

Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:

1. Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio pensioni	L.	592.594.524
2. Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle attività patrimoniali liquide	»	65.875.611
3. Titoli di proprietà	»	826.540
4. Debitori per interessi sui titoli	»	63.212
5. Mutui	»	1.147.038.009
6. Disavanzo patrimoniale	»	223.636.375.675

Fondi speciali:

7. Conti correnti con la Cassa depositi e prestiti	L.	501.464.204
8. Titoli di proprietà	»	1.476.223.358
9. Debitori per interessi sui titoli	»	59.877.102
10. Mutui alla gestione case economiche ferrovieri	»	3.342.624
TOTALE	L.	227.483.680.859

PASSIVO

Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:

1. Debito verso il Tesoro per pensioni	L.	225.442.773.571
Fondi speciali:		
2. Debito verso il Tesoro per pensioni	»	81.087.025
3. Patrimonio netto	»	1.959.820.263
TOTALE	L.	227.483.680.859

Il direttore della ragioneria centrale
PATACCHINI

Il direttore generale
TIRALOSI

(5398)

Situazione al 31 dicembre 1974 della Cassa depositi e prestiti

ATTIVO

1. Numerario in cassa	L.	87.466.124
2. Conti correnti fruttiferi col Tesoro	»	2.612.436.610.268
3. Conto corrente fruttifero col Tesoro « proventi conti correnti postali »	»	1.359.333.688.225
4. Conto corrente infruttifero col Tesoro fondo speciale legge 14 agosto 1974, n. 346	»	250.000.000.000
5. Conto corrente infruttifero per i fondi destinati all'acquisizione ed urbanizzazione di aree	»	294.519.671.074
6. Saldo del conto corrente infruttifero col Tesoro per il rimborso dei pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	»	—
7. Contabilità speciali: conti correnti con le gestioni aventi rendiconti propri	»	143.552.260.460
8. Titoli di pertinenza della gestione propria	»	489.229.643.664
8. Titoli di pertinenza del fondo di riserva	»	102.224.253.100
9. Partecipazioni	»	33.980.360.000
10. Valore capitale di annualità scontate	»	—
11. Prestiti con fondi propri	»	9.988.844.402.110
11. Prestiti con fondi dei cc/cc postali	»	933.576.282.215
12. Conto corrente con l'I.N.A.D.E.L.	»	154.903.187.520
13. Debitori per rate di ammortamento	»	88.727.525.844
13. Debitori per contributi dello Stato	»	66.795.413.601
13. Debitori vari	»	69.445.172.197
14. Interessi da capitalizzare su somministrazioni di mutui	»	672.670.703
15. Ratei e risconti attivi	»	25.337.340.384
16. Ordini di riscossione da introitare	»	97.001.189.829
17. Immobili (palazzo sede della Direzione generale)	»	1
18. Mobili, quadri ed oggetti d'arte	»	1
	L.	16.710.667.137.320
19. Partecipazione al capitale di altri enti da versare	»	34.916.840.000
20. Titoli in deposito presso l'Amministrazione centrale	»	83.043.606.449
20. Titoli in deposito presso gli uffici provinciali	»	144.039.368.188
21. Titoli di enti correntisti in gestione	»	32.972.547.400
22. Fondo pensioni e sussidi al personale ferroviario	»	153.668.939.036
TOTALE	L.	17.159.308.438.393

PASSIVO

Voce		
1. Mutui da somministrare — con i fondi propri	L.	1.541.126.373.204
1. Mutui da somministrare — con i fondi dei cc/cc postali	»	281.651.768.425
2. Depositi in numerario	»	156.375.720.540
3. Fondo speciale acquisizione titoli mobiliari legge 14 agosto 1974, n. 346	»	250.000.000.000
4. Fondo speciale per l'acquisizione ed urbanizzazione di aree	»	294.519.671.074
5. Conti correnti con il Ministero delle poste e telecomunicazioni per il servizio dei conti correnti postali	»	2.356.235.077.927
6. Conti correnti con enti vari	»	757.971.275.967
7. Contabilità speciali — conti correnti con la gestione del risparmio postale	»	9.854.949.636.966
7. Contabilità speciali — conti correnti con le gestioni aventi rendiconto proprio	»	—
8. Buoni fruttiferi annuali della Cassa depositi e prestiti	»	175.000.000.000
9. Creditori — imposta sul reddito	»	6.229.369.283
9. Creditori — tesoro per mutui urbanizzazione aree	»	5.480.328.926
9. Creditori — tesoro per pagamenti Banca d'Italia	»	216.606.062.437
9. Creditori — tesoro utili da versare	»	77.550.078.874
9. Creditori — vari	»	46.004.930.767
10. Mandati inestinti	»	444.139.362.012
	L.	16.463.839.656.402
11. Fondi di riserva	»	138.119.584.753
12. Utili dell'esercizio da ripartire	»	108.707.896.165
	L.	16.710.667.137.320
13. Enti diversi per partecipazioni da versare	»	34.916.840.000
14. Depositanti titoli	»	227.082.974.637
15. Enti correntisti per titoli in gestione	»	32.972.547.400
16. Tesoro dello Stato per pensioni al personale ferroviario	»	153.663.939.036
TOTALE	L.	17.159.308.438.393

Situazione al 31 dicembre 1974 della gestione delle Casse di risparmio postali

ATTIVO

Voce		
1. Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - conto corrente infruttifero	L.	24.563.003.147
2. Cassa depositi e prestiti - conto corrente fruttifero	»	9.854.949.636.966
3. Titoli di rendita vigenti per il servizio delle cessioni di rendita ai correntisti del risparmio postale	»	72.831.986
4. Titoli di rendita del fondo di riserva	»	27.892.745.267
5. Ratei attivi	»	855.535.865
6. Immobili (palazzo sede delle Casse di risparmio postali)	»	5.703.326
7. Mobili	»	1
	L.	9.908.339.456.558
8. Perdite anni precedenti da recuperare	»	17.778.695.753
9. Perdita d'esercizio (risparmio a libretto)	»	1.209.424.427
TOTALE	L.	9.927.327.576.738

PASSIVO

Voce		
1. Depositanti — per depositi a risparmio — nominativi	L.	2.105.303.695.147
1. Depositanti — per depositi a risparmio — al portatore	»	131.764.653.016
1. Depositanti — per depositi giudiziari	»	64.907.686.888
2. Portatori buoni postali fruttiferi	»	7.489.958.587.794
3. Creditori — per spese d'amministrazione	»	5.014.713.575
3. Creditori — per imposta di R.M. e addizionale	»	314.215
3. Creditori — vari	»	57.621.255.492
3. Creditori — Irpeg e Ilor	»	4.878.219.294
4. Accantonamento per maggiori futuri oneri di interessi passivi derivanti dagli scatti periodici del tasso dei buoni	»	21.276.757.295
	L.	9.880.725.254.286
5. Fondi di riserva	»	35.121.367.959
6. Utile dell'esercizio da ripartire	»	11.480.954.493
TOTALE	L.	9.927.327.576.738

Situazione al 31 dicembre 1974 del Servizio delle affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni

ATTIVO

1. Titoli di proprietà	L.	7.975.397
2. Debitori per interessi sui titoli di proprietà	»	211.750
3. Cassa depositi e prestiti - conto corrente	»	70.330
TOTALE	L.	8.257.477

PASSIVO

1. Annualità d'affrancazioni	L.	5.557.703
2. Depositi d'affrancazioni	»	211.712
3. Creditori per interessi	»	2.477.276
3. Creditori vari	»	10.786
4. Cassa depositi e prestiti - conto corrente	»	—
TOTALE	L.	8.257.477

Situazione al 31 dicembre 1974 della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale

ATTIVO

1. Enti mutuatari per residuo capitale sui mutui loro concessi col ricavato delle cartelle	L.	2.154.761.925.379
2. Cartelle da consegnare	»	88.072.000.000
3. Cassa depositi e prestiti c/c fruttifero	»	—
4. Titoli di proprietà	»	101.984.373
5. Debitori per interessi sui titoli di proprietà	»	2.690.620
6. Debitori per rate d'ammortamento	»	267.421.238.684
7. Debitori diversi	»	—
8. Debitori per cartelle da collocare	»	139.365.000.000
9. Mobili (quota ideale di comproprietà su quelli della Cassa depositi e prestiti)	»	1
TOTALE	L.	2.649.724.839.057

PASSIVO

1. Cassa depositi e prestiti - c/c fruttifero	L.	55.600.133.498
2 Cartelle in circolazione - conto capitale	»	1.981.472.664.000
3. Mutui da somministrare	»	317.098.000.000
4. Portatori di titoli - conto capitale estratto	»	16.010.767.000
5. Portatori di titoli - conto interessi scaduti	»	88.414.486.645
6. Creditori per spese d'amministrazione	»	601.377.282
6. Creditori per scarto cartelle	»	2.092.720.000
6. Creditori vari	»	400.349
7. Ratei interessi da ripartire	»	6.498.080.355
8. Titoli estratti su cartelle da consegnare	»	1.001.000.000
9. Cartelle da emettere	»	139.365.000.000
10. Fondo di riserva	»	12.186.491.533
11. Utili dell'esercizio	»	29.383.718.395
TOTALE	L.	2.649.724.839.057

Situazione al 31 dicembre 1974 della Sezione autonoma per il credito a breve termine

ATTIVO

1. Enti locali per capitali anticipati	L.	87.547.647.395
2 Enti locali per interessi sulle anticipazioni	»	2.131.107.296
TOTALE	L.	89.678.754.691

PASSIVO

1. Cassa depositi e prestiti - conto corrente	L.	89.143.428.344
2. Utili dell'esercizio	»	294.455.265
3. Fondo di riserva	»	240.871.082
TOTALE	L.	89.678.754.691

Situazione al 31 dicembre 1974 di valori dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

ATTIVO

1 Titoli di proprietà	L.	6.033.525.900
2. Debitori per interessi sui titoli di proprietà	»	131.908.742
3 Cassa depositi e prestiti - conto corrente	»	8.068.283
TOTALE	L.	6.173.502.925

PASSIVO

1 Ammontare della parte di patrimonio dell'Istituto affidata alla Cassa depositi e prestiti	L.	6.173.502.925
TOTALE	L.	6.173.502.925

Situazione al 31 dicembre 1974 degli Istituti di previdenza ferroviaria

ATTIVO

Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:		
1. Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio pensioni	L.	662.041.177
2. Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle attività patrimoniali liquide	»	80.345.734
3. Titoli di proprietà	»	—
4. Debitori per interessi sui titoli	»	—
5. Mutui	»	1.132.567.886
6. Disavanzo patrimoniale	»	151.793.984.239
Fondi speciali:		
7. Conti correnti con la Cassa depositi e prestiti	L.	470.775.855
8. Titoli di proprietà	»	1.465.301.454
9. Debitori per interessi sui titoli	»	27.328.727
10. Mutui alla gestione case economiche ferrovieri	»	2.881.259
TOTALE	L.	155.605.226.331

PASSIVO

Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:		
1 Debito verso il Tesoro per pensioni	L.	153.668.939.036
Fondi speciali:		
2. Debito verso il Tesoro per pensioni	L.	43.357.935
3. Patrimonio netto	»	1.892.929.360
TOTALE	L.	155.605.226.331

Il direttore della ragioneria centrale
PARISI

Il direttore generale
TIRALOSI

(5399)

Situazione al 31 dicembre 1975 della Cassa depositi e prestiti

ATTIVO

Voce		Importo
1. Numerario in cassa	L.	81.573.778
2. Conti correnti fruttiferi col Tesoro	»	2.828.563.477.621
3. Conto corrente fruttifero col Tesoro « proventi conti correnti postali »	»	1.522.804.757.606
4. Conto corrente infruttifero col Tesoro fondo speciale legge 14 agosto 1974, n. 346	»	12.422.894.774
5. Conto corrente infruttifero per i fondi destinati all'acquisizione ed urbanizzazione di aree	»	289.393.309.790
6. Saldo del conto corrente infruttifero col Tesoro per il rimborso dei pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	»	—
7. Contabilità speciali: conti correnti con le gestioni aventi rendiconti propri	»	98.103.255.701
8. Titoli – di pertinenza della gestione propria	»	814.869.257.574
8. Titoli – di pertinenza del fondo di riserva	»	96.892.275.600
9. Partecipazioni	»	33.980.360.000
10. Valore capitale di annualità scontate	»	—
11. Prestiti – con fondi propri	»	11.750.152.419.699
11. Prestiti – con fondi dei c/c postali	»	932.198.957.484
12. Conto corrente con l'I.N.A.D.E.L.	»	183.941.860.240
13. Debitori – per rate di ammortamento	»	116.990.452.706
13. Debitori – per contributi dello Stato	»	226.821.714.100
13. Debitori – vari	»	104.771.267.063
14. Interessi da capitalizzare su somministrazioni di mutui	»	6.733.245.429
15. Ratei e risconti attivi	»	43.341.001.011
16. Ordini di riscossione da introitare	»	107.569.357.914
17. Immobili (palazzo sede della Direzione generale)	»	1
18. Mobili, quadri ed oggetti d'arte	»	1
	L.	19.169.631.438.092
19. Partecipazione al capitale di altri enti da versare	»	34.916.840.000
20. Titoli in deposito – presso l'Amministrazione centrale	»	86.103.738.249
20. Titoli in deposito – presso gli uffici provinciali	»	151.225.986.488
21. Titoli di enti correntisti in gestione	»	31.100.848.400
22. Fondo pensioni e sussidi al personale ferroviario	»	— 30.550.201.232
TOTALE	L.	19.442.428.649.997

PASSIVO

Voce		Importo
1. Mutui da somministrare – con i fondi propri	L.	1.773.835.501.597
1. Mutui da somministrare – con i fondi dei c/c postali	»	291.823.012.125
2. Depositi in numerario	»	162.971.801.674
3. Fondo speciale acquisizione titoli mobiliari legge 14 agosto 1974, n. 346	»	—
4. Fondo speciale per l'acquisizione ed urbanizzazione di aree	»	—
5. Conti correnti con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il servizio dei conti correnti postali	»	2.516.650.107.059
6. Conti correnti con enti vari	»	689.035.504.694
7. Contabilità speciali – conti correnti con la gestione del risparmio postale	»	11.586.020.303.100
7. Contabilità speciali – conti correnti con le gestioni aventi rendiconto proprio	»	370.550.167.514
8. Buoni fruttiferi annuali della Cassa depositi e prestiti	»	175.000.000.000
9. Creditori – imposta sul reddito	»	14.843.673.782
9. Creditori – tesoro per mutui urbanizzazione aree	»	—
9. Creditori – tesoro per pagamenti Banca d'Italia	»	367.516.012.269
9. Creditori – tesoro utili da versare	»	175.387.185.422
9. Creditori – vari	»	62.918.977.202
10. Mandati inestinti	»	652.476.940.346
	L.	18.839.029.186.784
11. Fondi di riserva	»	155.696.844.705
12. Utili dell'esercizio da ripartire	»	174.905.406.603
	L.	19.169.631.438.092
13. Enti diversi per partecipazioni da versare	»	34.916.840.000
14. Depositanti titoli	»	237.329.724.737
15. Enti correntisti per titoli in gestione	»	31.100.848.400
16. Tesoro dello Stato per pensioni al personale ferroviario	»	— 30.550.201.232
TOTALE	L.	19.442.428.649.997

Situazione al 31 dicembre 1975 della gestione delle Casse di risparmio postali

ATTIVO

1. Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - conto corrente infruttifero	L.	240.251.380.276
2. Cassa depositi e prestiti - conto corrente fruttifero	»	11.586.020.303.100
3. Titoli di rendita vigenti per il servizio delle cessioni di rendita ai correntisti del risparmio postale	»	50.330.247
4. Titoli di rendita del fondo di riserva da realizzare a copertura della perdita di esercizio	»	26.428.170.767
5. Ratei attivi	»	813.503.420
6. Immobili (palazzo sede delle Casse di risparmio postali)	»	5.703.326
7. Mobili	»	1
	L.	11.853.569.391.137
8. Perdite anni precedenti da ripianare	»	—
9. Perdita d'esercizio (risparmio a libretto)	»	—
10. Perdita: Tesoro suo debito	»	142.037.326.429
TOTALE	L.	11.995.606.717.566

PASSIVO

1 Depositanti - per depositi a risparmio - nominativi	»	2.618.569.112.467
1 Depositanti - per depositi a risparmio - al portatore	»	152.366.270.798
1 Depositanti - per depositi giudiziari	»	69.645.708.445
2. Portatori buoni postali fruttiferi	»	9.010.121.279.157
3 Creditori - per spese d'amministrazione	»	43.394.337.390
3 Creditori - per imposta di R. M. e addizionale	»	—
3 Creditori - vari	»	77.163.424.479
3 Creditori - Irpeg e Ilor	»	—
4. Accantonamento per maggiori futuri oneri di interessi passivi derivanti dagli scatti periodici del tasso dei buoni	»	21.276.757.295
	L.	11.992.536.890.031
5. Fondi di riserva	»	233.247.554
6. Utile dell'esercizio: Tesoro suo credito	»	2.836.579.981
TOTALE	L.	11.995.606.717.566

Situazione al 31 dicembre 1975 del Servizio delle affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni

ATTIVO

1. Titoli di proprietà	L.	7.975.397
2. Debitori per interessi sui titoli di proprietà	»	211.750
3 Cassa depositi e prestiti - conto corrente	»	43.337
TOTALE	L.	8.230.484

PASSIVO

1. Annualità d'affrancazioni	L.	5.557.703
2 Depositi d'affrancazioni	»	211.712
3. Creditori - per interessi	»	2.450.283
3. Creditori - vari	»	10.786
4. Cassa depositi e prestiti - conto corrente	»	—
TOTALE	L.	8.230.484

Situazione al 31 dicembre 1975 della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale

ATTIVO

1 Enti mutuatari per residuo capitale sui mutui loro concessi col ricavato delle cartelle	L.	2.832.026.572.633
2. Cartelle da consegnare	»	4.317.000.000
3. Cassa depositi e prestiti c/c fruttifero	»	65.717.128.498
4. Titoli di proprietà	»	101.976.373
5. Debitori per interessi sui titoli di proprietà	»	2.690.440
6. Debitori per rate d'ammortamento	»	484.082.804.726
7. Debitori per scarto cartelle	»	34.889.330.000
8. Debitori per cartelle da collocare	»	84.829.500.000
9. Mobili (quota ideale di comproprietà su quelli della Cassa depositi e prestiti)	»	1
TOTALE	L.	3.505.967.002.671

PASSIVO

1. Cassa depositi e prestiti - c/c fruttifero	L.	—
2. Cartelle in circolazione - conto capitale	»	2.773.984.536.000
3. Mutui da somministrare	»	401.068.500.000
4. Portatori di titoli - conto capitale estratto	»	25.011.232.500
5. Portatori di titoli - conto interessi scaduti	»	122.614.356.855
6. Creditori: per spese d'amministrazione	»	656.021.383
6. Creditori: per scarto cartelle	»	—
6. Creditori: vari	»	400.349
7. Ratei per interessi	»	21.112.080.355
8. Titoli estratti su cartelle da consegnare	»	1.100.000.000
9. Cartelle da emettere	»	84.829.500.000
10. Fondo di riserva	»	41.570.209.928
11. Utili dell'esercizio	»	34.020.165.301
TOTALE	L.	3.505.967.002.671

Situazione al 31 dicembre 1975 della Sezione autonoma per il credito a breve termine

ATTIVO

1. Enti locali per capitali anticipati	L.	95.550.256.749
2. Enti locali per interessi sulle anticipazioni	»	3.399.088.549
TOTALE	L.	98.949.345.298

PASSIVO

1. Cassa depositi e prestiti - conto corrente	L.	98.103.255.701
2. Utili dell'esercizio	»	310.763.250
3. Fondo di riserva	»	535.326.347
TOTALE	L.	98.949.345.298

Situazione al 31 dicembre 1975 di valori dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

ATTIVO

1. Titoli di proprietà	L.	5.008.775.900
2. Debitori per interessi sui titoli di proprietà	»	118.791.742
3. Cassa depositi e prestiti conto corrente	»	2.000.493
TOTALE	L.	5.129.568.135

PASSIVO

1. Ammontare della parte di patrimonio dell'Istituto affidata alla Cassa depositi e prestiti	L.	5.129.568.135
TOTALE	L.	5.129.568.135

Situazione al 31 dicembre 1975 degli Istituti di previdenza ferroviaria

ATTIVO

Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:

1. Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio pensioni	L.	872.795.067
2. Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle attività patrimoniali liquide	»	81.242.234
3. Titoli di proprietà	»	—
4. Debitori per interessi sui titoli	»	—
5. Mutui	»	1.162.913.591
6. Disavanzo patrimoniale	»	—

Fondi speciali:

7. Conti correnti con la Cassa depositi e prestiti	L.	440.633.268
8. Titoli di proprietà	»	1.465.301.454
9. Debitori per interessi sui titoli	»	113.113.164
10. Mutui alla gestione case economiche ferrovieri	»	3.010.916
TOTALE	L.	4.139.009.694

PASSIVO

Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:

1. Debito verso il Tesoro per pensioni	L.	— 30.550.201.232
2. Avanzo patrimoniale	»	32.667.152.124
Fondi speciali:		
3. Debito verso il Tesoro per pensioni	»	39.046.180
4. Patrimonio netto	»	1.983.012.622
TOTALE	L.	4.139.009.694

Situazione al 31 dicembre 1975 della Gestione autonoma del fondo speciale istituito ai sensi dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865

ATTIVO

1. Disponibilità conto corrente infruttifero	L.	289.393.309.790
2. Prestiti	»	145.673.007.176
3. Tesoro per recupero quota capitale	»	2.096.233.284
4. Cassa depositi e prestiti - conto corrente infruttifero	»	2.120.118.128
TOTALE	L.	439.282.668.378

PASSIVO

1. Fondo di dotazione	L.	300.000.000.000
2. Mutui da somministrare	»	129.409.177.545
3. Enti per interessi pre-ammortamento	»	5.727.072.456
	L.	435.136.250.001
4. Utile netto da versare al Tesoro	»	4.146.418.377
TOTALE	L.	439.282.668.378

Situazione al 31 dicembre 1975 della Gestione autonoma del fondo speciale istituito ai sensi dell'art. 6 della legge 14 agosto 1974, n. 346

ATTIVO

1. Cassa depositi e prestiti - conto corrente infruttifero	L.	11.922.896.699
2. Titoli di proprietà	»	249.477.454.800
3. Debitori per interessi su titoli	»	7.197.943.358
TOTALE	L.	268.598.294.857

PASSIVO

1. Fondo di dotazione	L.	250.000.000.000
2. Utile netto	»	18.598.294.857
TOTALE	L.	268.598.294.857

Il direttore della ragioneria centrale
PARISI

Il direttore generale
TIRALOSI

(5400)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Verona

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n 177 concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Verona;

Considerato che la procura generale di Venezia con nota n 4002 del 14 settembre 1976, ha comunicato che al precedente concorso, bandito con decreto ministeriale 11 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 27 luglio 1976, non vi sono stati partecipanti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Verona.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di Venezia.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Venezia entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1977
Registro n. 11 *Giustizia, foglio n.* 1

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Venezia

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Verona, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 4 giugno 1977).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4921)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione dell'istituto sperimentale per l'olivicoltura, in Cosenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed in particolare l'art. 55;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;

Considerato che il posto di direttore dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura, con sede in Cosenza, risulta vacante;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di indire un concorso per il posto di direttore straordinario dell'istituto suddetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario (parametro 443) nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui alla tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, per la direzione dell'istituto sperimentale per l'olivicoltura, con sede in Cosenza.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) aver sempre tenuto buona condotta ed essere fisicamente idonei all'impiego;

c) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati nell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scandenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 1500 e possibilmente dattiloscritte, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del personale - Divisione IV, entro due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;

2) il concorso al quale chiede di essere ammesso;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;

4) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

6) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Coloro i quali siano stati impiegati presso un pubblica amministrazione devono dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio, ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestato servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Documenti

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

2) di un *curriculum*, sottoscritto, della propria attività scientifica, tecnica ed eventualmente didattica, in carta semplice ed in sei copie;

3) di un elenco, sottoscritto, di tutti i titoli presentati, in allegato alla domanda, in carta semplice o in sei copie;

4) di un elenco, sottoscritto, in sei copie ed in carta semplice, delle pubblicazioni che si presentano.

I documenti debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte, in luogo degli originali, le copie, autentiche quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore.

Non sono soggette a legalizzazione le firme apposte dai pubblici funzionari e pubblici ufficiali sopra atti e certificati dai medesimi rilasciati.

I certificati rilasciati da autorità straniere debbono essere legalizzati dalla competente autorità consolare italiana. Ad essi deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente autorità consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale.

Non è consentito il riferimento a documenti ed a pubblicazioni che siano stati presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Ogni candidato, nel proprio interesse ed a scanso di ogni responsabilità sia da parte del Ministero che da parte dei membri della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi, dovrà curare che su ogni pubblicazione, oltre al nome, cognome ed indirizzo, risulti chiaramente l'indicazione del concorso cui si riferisce.

Art. 5.

Pubblicazioni scientifiche

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, i candidati debbono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Divisione IV, separatamente dalla domanda, una sola serie delle pubblicazioni insieme con un elenco delle pubblicazioni medesime. Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere chiaramente indicato il concorso cui si riferiscono, il cognome, nome ed indirizzo del candidato.

Il Ministero non darà corso alle domande di partecipazione al concorso se nel termine stabilito non perverranno anche le relative pubblicazioni.

Il candidato, inoltre, è tenuto a far pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice del concorso una serie delle pubblicazioni, insieme con una copia del *curriculum*, dello elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni di cui all'art. 4, numeri 1), 2), 3) e 4), del presente decreto. Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il termine che sarà stabilito e comunicato ai candidati dal Ministero.

La commissione giudicatrice non potrà in alcun caso tenere conto di pubblicazioni delle quali non sia stata presentata una copia al Ministero entro il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a pubblicazioni presentate a questa o ad altre amministrazioni.

Si intendono per pubblicazioni scientifiche i lavori per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

In nessun caso sono accettate bozze di stampe o studi o monografie presentati in dattilografia, anzichè stampati.

I membri della commissione giudicatrice, al termine dei lavori concorsuali, sono tenuti a restituire a spese dei destinatari a ciascun candidato la serie di pubblicazioni ad essi trasmesse da parte dei candidati.

Gli stessi candidati dovranno provvedere, sempre a loro spese, al recupero della serie delle pubblicazioni trasmesse al Ministero dopo il decorso dei termini di impugnativa.

Il Ministero, trascorso tale termine, non sarà responsabile, in alcun modo, delle suddette pubblicazioni, come, in ogni caso, di quelle trasmesse ai membri della commissione.

I lavori compiuti in collaborazione con soggetti diversi dai membri della commissione giudicatrice possono essere considerati solo quando sia possibile scindere e individuare il contributo dei singoli autori e possono essere valutati a favore del candidato che li produce come titoli, solo per la parte che sia da riguardarsi come contributo di detto candidato. E' preclusa la valutazione delle pubblicazioni in collaborazione tra candidato e un commissario esaminatore.

Art. 6.

Commissione giudicatrice - Titoli

Il concorso è per titoli e sarà espletato secondo le modalità previste dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e sarà giudicato dalla commissione giudicatrice ai sensi del sesto comma del medesimo articolo.

Le categorie dei titoli valutabili sono: titolo di studio, accademici e vari, attività scientifica e tecnica, pubblicazioni scientifiche. Per la valutazione delle singole categorie la commissione dispone dei seguenti punti:

titolo di studio, accademici e vari .	massimo punti	25
attività scientifica e tecnica .	» »	25
pubblicazioni scientifiche . . .	» »	50

La commissione, con motivata relazione, propone al più tre candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito e non mai alla pari. La relazione della commissione verrà pubblicata integralmente nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Fra i titoli e le pubblicazioni saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche scientifiche nei campi particolari dei quali si occupa il suddetto istituto sperimentale per l'olivicoltura, indicati dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Art. 7.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decandenza, dalla data della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 1500 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

2) certificato su carta da bollo da L. 1500 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 1500 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 1500, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale;

5) certificato medico su carta da bollo da L. 1500, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre. Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra, oppure invalidi per servizio, invalidi civili o invalidi e mutilati del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) con marche da bollo da L. 1500 sul primo foglio e sugli intercalari, ovvero del congedo illimitato, rilasciati dalla competente autorità militare.

I candidati che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 1.500.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata la predetta copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare e annotata delle benemerenze di guerra;

7) i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo e quelli di cui ai numeri 2) e 3) devono altresì attestare che gli interessati godono del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato, appartenenti ai ruoli organici, dovranno produrre, sempre nei termini di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 1500 rilasciata dall'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) certificato medico, come al n. 5) del presente articolo;

3) estratto dell'atto di nascita, come al punto 1) del presente articolo.

Il concorrente primo graduato o, in caso di rinunce successive, il secondo o il terzo, è nominato al posto di messo a concorso.

Il risultato del concorso è valido solamente per il posto per il quale il concorso è bandito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 febbraio 1977

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1977
Registro n. 8 *Agricoltura, foglio n.* 176

(5671)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Integrazione del bando di concorso, per titoli ed esami, a complessivi centoventi posti per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1976, n. 1734, concernente l'organizzazione di una scuola professionale ferroviaria per l'anno accademico 1976-77;

Vista la propria deliberazione n. 1/P.OM. (ex 1.2.3.) in data 16 agosto 1976, relativa al bando di concorso, per titoli ed esami, a complessivi centoventi posti per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria;

Considerato che il disposto dell'art. 5 della precitata deliberazione n. 1/P.OM. (ex 1.2.3.) non è aderente, relativamente alle denominazioni di alcune materie indicate, all'attuale ordine degli studi delle facoltà d'ingegneria delle varie università;

Ritenuta pertanto la necessità di integrare il disposto del ripetuto art. 5;

Delibera:

Sono considerate equivalenti alla materia « trazione elettrica » le ulteriori seguenti materie: « impianti di trasporto », « costruzione di materiale ferroviario », « sistemi di trazione », « applicazioni industriali dell'elettrotecnica » e « applicazioni elettriche ».

E' inoltre considerata equivalente alla materia « costruzioni di strade, ferrovie ed aereoporti » anche la seguente materia: « costruzioni di strade e ponti »

Roma, addì 11 maggio 1977

Il direttore generale: MAYER

(5894)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI MISTRETTA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Mistretta (Messina).

(5903)

OSPEDALE « S. BIAGIO » DI DOMODOSSOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di chiriurgia generale;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Domodossola (Novara).

(5904)

OSPEDALE « BOLOGNINI » DI SERIATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto e quattro posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto e cinque posti di assistente del servizio di diagnostica policardiografica con U.C.C. (aggregato alla divisione di medicina generale);

un posto di assistente della sezione di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente della divisione di neurologia;

un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148 (fatti salvi i diritti del personale degli enti ospedalieri venuti a fusione ai sensi della legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Seriate (Bergamo).

(5972)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI MONOPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Monopoli (Bari).

(5902)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI PADOVA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Padova.

(5958)

OSPEDALE « CROCE VERDE » DI CHIANCIANO TERME

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chianciano Terme (Siena).

(5900)

OSPEDALE CIVILE DI CARITA' DI RACCONIGI

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Racconigi (Cuneo).

(5901)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « C. FORLANINI » DI ROMA

Concorso a due posti di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate di documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Roma.

(5973)

OSPEDALE « BASSO RAGUSA MARIO » DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Militello in Val di Catania (Catania).

(5905)

OSPEDALE DI ZONA PER LUNGODEGENTI « S. GIOVANNI BATTISTA » DI ZAGAROLO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Zagarolo (Roma).

(5906)

OSPEDALE « M. PATERNO' AREZZO » DI RAGUSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di emodialisi;
un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Ragusa.

(5907)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di pediatria;
tre posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(5957)

OSPEDALE DI FIEMME DI CAVALESE

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Cavalese (Trento).

(5961)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO «D. COTUGNO» DI BARI

Concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(5959)

OSPEDALE DELL'ANNUNZIATA DI SULMONA

Concorso ad un posto di assistente chirurgo addetto al servizio di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo addetto al servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sulmona (L'Aquila).

(5960)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso ad un posto di aiuto del secondo servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del secondo servizio di anestesia e rianimazione, fatti salvi i diritti di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(5962)

OSPEDALE «S. ANDREA» DI VERCELLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente della divisione di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di cardiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 16 settembre 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vercelli.

(5909)

OSPEDALE CIVILE «S. CROCE» DI MONCALIERI

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Moncalieri (Torino).

(5910)

SPEDALI RIUNITI DI LIVORNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto della divisione di psichiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (ufficio concorsi) dell'ente in Livorno.

(5911)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771510)